

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



**COMUNE DI PEDRENGO**  
(Provincia di Bergamo)

**REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)**

## SOMMARIO

<b>Art. 1</b> -	Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 2</b> -	Presupposto del tributo	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 3</b> -	Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 4</b> -	Soggetti passivi	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 5</b> -	Base imponibile dei fabbricati e dei terreni	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 6</b> -	Base imponibile delle aree fabbricabili	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 7</b> -	Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 8</b> -	Riduzione per i terreni agricoli	<b>Pag. 6</b>
<b>Art. 9</b> -	Aliquote e detrazioni	<b>Pag. 6</b>
<b>Art. 10</b> -	Detrazione per l'abitazione principale	<b>Pag. 6</b>
<b>Art. 11</b> -	Funzionario responsabile	<b>Pag. 7</b>
<b>Art. 12</b> -	Assimilazione all'abitazione principale	<b>Pag. 7</b>
<b>Art. 13</b> -	Valore imponibile delle aree edificabili	<b>Pag. 7</b>
<b>Art. 14</b> -	Aree fabbricabili e coltivatori diretti	<b>Pag. 8</b>
<b>Art. 15</b> -	Agevolazioni per situazioni di disagio economico-sociale	<b>Pag. 8</b>
<b>Art. 16</b> -	Disciplina degli immobili inagibili e/o inabitabili e di fatto non utilizzati	<b>Pag. 8</b>
<b>Art. 17</b> -	Esenzioni	<b>Pag. 9</b>
<b>Art. 18</b> -	Quota statale del tributo	<b>Pag. 10</b>
<b>Art. 19</b> -	Versamenti	<b>Pag. 10</b>
<b>Art. 20</b> -	Dichiarazione	<b>Pag. 11</b>
<b>Art. 21</b> -	Rimborsi	<b>Pag. 12</b>
<b>Art. 22</b> -	Misura degli interessi	<b>Pag. 13</b>
<b>Art. 23</b> -	Accertamento	<b>Pag. 14</b>
<b>Art. 24</b> -	Istituti deflativi del contenzioso	<b>Pag. 14</b>
<b>Art. 25</b> -	Riscossione coattiva	<b>Pag. 14</b>
<b>Art. 26</b> -	Disposizioni finali e transitorie	<b>Pag. 14</b>
<b>Art. 27</b> -	Clausola di adeguamento	<b>Pag. 14</b>
<b>Art. 28</b>	Entrata in vigore del regolamento	<b>Pag. 15</b>

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE RELATIVA ALL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)**

## **ART. 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, nel Comune di Pedrengo, l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC) istituita dall'articolo 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative vigenti.

## **ART. 2**

### **PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO**

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di fabbricati, di aree edificabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati; restano quindi ferme le disposizioni di cui all'Art. 2 del D. Lgs 504/1992.

## **ART. 3**

### **DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
2. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i

terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L.6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile.

#### **ART. 4 SOGGETTI PASSIVI**

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 6/09/2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

#### **ART. 5 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI**

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma

48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore previsto dalla normativa vigente (per l'anno 2014 è pari a 135). Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è quello previsto dalla normativa vigente (per l'anno 2014 è pari a 75).

## **ART. 6**

### **BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

## **ART. 7**

### **BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;

b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

## **ART. 8 RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI**

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni:
  - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;
  - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500
  - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.

## **ART. 9 ALIQUOTE E DETRAZIONI**

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

## **ART. 10 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno

durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

## **ART. 11**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

## **ART. 12**

### **ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Il Comune può considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Il Comune può considerare, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

3. Il Comune può considerare inoltre assimilato ad abitazione principale l'immobile concesso in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori) adibiti dall'utilizzatore ad abitazione principale; l'esenzione opera alternativamente, secondo quanto dispone il Comune, sino alla quota di rendita che non supera i 500 € ovvero se il comodatario appartiene ad un nucleo familiare il cui Isee non supera il valore di 15.000 €.

## **ART. 13**

### **VALORE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. La Giunta Comunale ha facoltà di determinare periodicamente, in relazione a zone urbanistiche omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Tali valori di riferimento non sono vincolanti né per il Comune né per il contribuente.

2. I valori di riferimento sono adottati in base: alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

3. Gli uffici comunali, in assenza di ulteriori elementi o parametri di valutazione, al fine di uniformare l'attività di accertamento dell'imposta e in ossequio ai criteri di economicità e di efficienza applicano, in alternativa ai valori desumibili da apposita perizia tecnica estimativa, i valori di riferimento di cui al comma 1, anche al fine di evitare situazioni di disparità di trattamento tra contribuenti e ridurre la possibilità di insorgenza del contenzioso.

4. I valori di riferimento di cui al comma 1 hanno l'esclusivo effetto indicato dal comma 3, ossia di uniformare l'attività di accertamento dell'imposta ai criteri di economicità, efficienza ed imparzialità, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento dell'imposta in base a valori dichiarati in misura superiore a quelli risultanti dall'applicazione dei valori di riferimento di cui al comma 1.

#### **ART. 14**

#### **AREE FABBRICABILI E COLTIVATORI DIRETTI**

1. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

#### **ART. 15**

#### **AGEVOLAZIONI PER SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE**

1. L'importo della detrazione d'imposta prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nonché per le relative pertinenze può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, anche solo limitatamente agli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze di categorie di soggetti che versino in particolari situazioni di disagio economico-sociale individuate con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

#### **ART. 16**

#### **DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI INAGIBILI E/O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI**

1. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile prevista dall'art. 13, comma 3, lett. b), del D.L. 201/2011, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato devono consistere in uno stato di degrado fisico superabile, necessariamente, con interventi edilizi di livello superiore alla manutenzione straordinaria come definita dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni.

2. Per il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1, il contribuente ha facoltà di presentare al Comune una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dei fabbricati, con allegata eventuale idonea documentazione dimostrativa. La dichiarazione sostitutiva ha effetto dall'anno di presentazione al Comune, limitatamente al periodo in cui ricorrono i requisiti di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo dei fabbricati, ed ha effetto anche per le annualità successive fino a quando sussistono le condizioni dichiarate. In alternativa, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, la dichiarazione sostitutiva può essere allegata alla dichiarazione di cui all'art. 13, comma 12-ter, del D.L. 201/2011, avente effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. L'inagibilità o inabitabilità è inoltre accertabile dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione di cui all'art. 13, comma 12-ter, del D.L. 201/2011.
3. Successivamente alla presentazione della dichiarazione, il personale dell'Ufficio Tecnico, su richiesta dell'Ufficio Tributi, provvede ad accertarne la veridicità ovvero la sussistenza delle condizioni dichiarate.
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, la riduzione è applicabile alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate.
5. Per i fabbricati per i quali il contribuente ha legittimamente beneficiato della riduzione dell'imposta, in misura pari al 50%, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992, è mantenuta la possibilità di beneficiare della riduzione prevista dall'art. 13, comma 3, lett. b), del D.L. 201/2011, a condizione che i fabbricati siano ancora in possesso dei requisiti integranti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo già dichiarati in regime di ICI, senza obbligo di rinnovo della dichiarazione.

## **ART. 17 ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli **immobili posseduti dallo Stato**, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste **dall'Art. 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i)** del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
3. Sono inoltre esenti dal 1° gennaio 2014 gli **immobili destinati alla ricerca scientifica**.
4. Viene esclusa, a decorrere dal **01/01/2014**, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali **A/1-A/8 e A/9 e le relative pertinenze**.
5. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
  - a. alle unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali** come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
- c. alla **casa coniugale assegnata al coniuge**, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d. **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'Art. 9 c. 3 bis del D.L. 557/1993 convertito nella L. n. 133/1994 e previsti dall'art. 8 c. 13 del D.L. 201/2011 e successive modificazioni, esentato dal 2014 per effetto di quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 708).
- e. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle **Forze armate** e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

## **ART. 18**

### **QUOTA STATALE DEL TRIBUTO**

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

## **ART. 19**

### **VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.

3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.
5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore o pari a quanto previsto dalla normativa vigente (per l'anno 2014 l'importo è pari ad € 12,00)
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. L'imposta deve essere versata autonomamente da ciascun soggetto passivo. Si considerano tuttavia regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da uno solo dei soggetti passivi anche per conto degli altri. In tal caso, contestualmente al versamento deve essere presentata al Comune una dichiarazione contenente: i nominativi dei soggetti passivi; i dati catastali degli immobili cui il versamento si riferisce con l'indicazione delle relative quote di possesso.

## **ART. 20 DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. L'obbligo di comunicazione è previsto anche per i dipendenti del comparto sicurezza ai quali è stata riconosciuta l'esenzione dal pagamento del tributo a decorrere dal secondo semestre 2013, a prescindere dal luogo in cui i titolari risiedono o dimorano, a condizione che gli immobili non siano locati.
3. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
4. È fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 5.
5. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle

finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.

## **ART. 21 RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso dell'imposta, di competenza del Comune, è effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. La Legge di Stabilità (D. Lgs. n. 147/2013) all'art.1, prevede nei seguenti commi le casistiche per provvedere ai rimborsi:

c. 722. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

c. 723. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 722 al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

c. 724. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-Comune, si applica la procedura di cui al comma 725.

c. 725. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al Comune, questo, anche su comunicazione del contribuente, da notizia dell'esito dell'istruttoria al

Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

c. 726. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 724.

c. 727. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune da notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori ad €. 12,00 per anno solare.
3. Sulle somme da rimborsate spettano gli interessi secondo la disciplina prevista dall'Art. 22.

## **ART. 22 MISURA DEGLI INTERESSI**

1. Sulle somme dovute per imposta non versata alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori in misura pari al tasso previsto nel Regolamento per la disciplina delle entrate vigente. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza:
  - a) dal giorno in cui le somme sono divenute esigibili nel caso in cui il Comune è il soggetto creditore;

b) dalla data dell'eseguito versamento, nel caso in cui è il Comune che deve corrisponderli al contribuente.

### **ART. 23 ACCERTAMENTO**

1. L'attività di accertamento dell'imposta è esercitata nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa statale vigente.
2. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi al tributo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi per ciascun credito l'importo di euro 15,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da violazioni ripetute degli obblighi di versamento del tributo medesimo.

### **ART. 24 ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

### **ART. 25 RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Nel rispetto dell'art. 12, comma 2 del presente regolamento, le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione dell'avviso di accertamento, a mezzo dell'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste ed ammesse dall'ordinamento vigente.

### **ART. 26 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Fino alla nuova determinazione dei valori di riferimento delle aree fabbricabili ai sensi dell'art. 13, stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale, in vigore alla data di approvazione del presente regolamento.

### **ART. 27 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**ART. 28**  
**ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 2014.